COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

15.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LINO ARMELLIN**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

Armellin: Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti (1354) 119

Armellin Lino, *Presidente* 119, 120, 121, 123

Farigu Raffaele (gruppo PSI), *Relatore* 120

Fiori Publio, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 121, 123

Sostituzioni:

Armellin Lino, *Presidente* 119

Votazione nominale:

Armellin Lino, *Presidente* 123

La seduta comincia alle 9.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Pierluigi Castagnetti e Ciampaglia sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Fiori e Romeo.

Discussione della proposta di legge Armellin: Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti (1354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Armellin: « Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti ».

Ricordo che la nostra Commissione aveva già esaminato il provvedimento in sede referente.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso, in data 5 agosto 1993, il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 2 si preveda che agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provveda esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti ».

Comunico, inoltre, che la Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso, in data 20 ottobre 1993, il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

1) all'articolo 1, comma 1, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "La professione è esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato, e in conformità alla prescrizione rilasciata dal medico".

2) l'articolo 4 sia sostituito dal seguente:

ART. 4.

1. In attesa della revisione organica della disciplina generale sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, al collocamento dei terapisti della riabilitazione non vedenti si procede secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative, almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2, fino ad un massimo del 5 per cento dei posti previsti nell'organico dei terapisti della riabilitazione.

3. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgano attività riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze più di 35

lavoratori, hanno l'obbligo di assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2, alla cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di terapista della riabilitazione. Le assunzioni sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

4. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei posti di terapista della riabilitazione esistenti in organico al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro lo stesso termine i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei lavoratori alle loro dipendenze.

3) all'articolo 5 le sanzioni previste per i soggetti privati siano estese anche ai datori di lavoro pubblici ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Farigu ha facoltà di svolgere la relazione.

RAFFAELE FARIGU, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, per quanto concerne il significato sociale della proposta di legge, mi richiamo a quanto già affermato durante la discussione del testo in sede referente. Tengo tuttavia a sottolineare che il provvedimento riguarda una categoria afflitta da una grave minorazione e che pertanto deve essere tutelata. Il testo inoltre si prefigge il riconoscimento formale della figura e della qualità di terapista della riabilitazione ai non vedenti, offrendo nel contempo la più ampia garanzia di professionalità. Sottolineo inoltre che il provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato.

I pareri espressi dalle Commissioni V e XI contengono osservazioni che, tutto sommato, non incidono sul testo già approvato dalla nostra Commissione in sede referente: ho comunque predisposto alcuni emendamenti volti a recepire tali condizioni.

La Commissione bilancio richiede che nel testo si preveda che agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provveda esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti.

Per quanto riguarda le osservazioni della Commissione lavoro, la prima è di carattere meramente formale, in quanto richiede che le parole « in conformità » siano sostituite con il termine « conformemente »: mi sembra una modifica del tutto irrilevante, quindi da recepire senza difficoltà.

La seconda condizione consiste nella sostituzione dell'intero articolo 4 con un nuovo testo, proposto dalla Commissione lavoro. Questo riguarda, in primo luogo, il collocamento obbligatorio e riproduce, in sostanza, alcune osservazioni che noi stessi avevamo, in parte, già fatto: tende, cioè, a precisare che l'obbligatorietà scatta nel momento in cui si verifica la prima vacanza di posti.

In conclusione, signor presidente, onorevoli colleghi, ritengo che i suggerimenti della Commissione lavoro possano essere accolti, in quanto non ostacolano il conseguimento degli obiettivi che la proposta di legge in esame si prefigge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RAFFAELE FARIGU, *Relatore*. Propongo che venga adottato come base per la discussione il testo elaborato dal Comitato ristretto nominato dalla nostra Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Professione dei terapisti della riabilitazione non vedenti).

1. In attesa della riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale, sono abilitati all'esercizio della professione sanitaria di terapista della riabilitazione i non vedenti diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La professione è esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato, conformemente alla prescrizione rilasciata dal medico.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente La professione è esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato, e in conformità alla prescrizione rilasciata dal medico.

1. 1.

Il Relatore.

PUBLIO FIORI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento, che recepisce il parere della Commissione lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Istituzione dell'albo).

1. È istituito l'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.
2. L'albo è articolato a livello regionale.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provvede esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti.

2. 1.

Il Relatore.

PUBLIO FIORI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento, che recepisce il parere espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore , accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò

direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Norme regolamentari).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Collocamento obbligatorio).

1. In deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio una quota di terapisti della riabilitazione non vedenti pari al 5 per cento dei posti previsti nell'organico dei terapisti della riabilitazione e comunque almeno una unità dei predetti terapisti provvedendo all'irnmissione in ruolo al verificarsi della prima vacanza.

2. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 35 lavoratori, hanno l'obbligo di assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2. Le assunzioni vengono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

3. I datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei posti di terapista della riabilitazione esistenti in organico. Entro lo stesso termine i datori di lavoro privati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei lavoratori alle loro dipendenze.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Collocamento obbligatorio).

1. In attesa della revisione organica della disciplina generale sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, al collocamento dei terapisti della riabilitazione non vedenti si procede secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative, almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2, fino ad un massimo del 5 per cento dei posti previsti nell'organico dei terapisti della riabilitazione.

3. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgano attività riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze più di 35 lavoratori, hanno l'obbligo di assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2, alla cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di terapista della riabilitazione. Le assunzioni sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

4. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei posti di terapista della riabilitazione esistenti in organico al

31 dicembre dell'anno precedente. Entro lo stesso termine i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei lavoratori loro dipendenze.

4. 1.

Il Relatore.

PUBLIO FIORI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento, che recepisce una condizione posta dalla Commissione lavoro per l'espressione del suo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Sanzioni).

1. Ai soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 4 e che, avendone l'obbligo, non assumono terapisti della riabilitazione non vedenti, si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, sostituire le parole Ai soggetti privati *con le seguenti* Ai soggetti pubblici e privati.

5. 1.

Il Relatore.

PUBLIO FIORI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento, anch'esso volto a recepire un'osservazione espressa dalla Commissione lavoro.

PRESIDENTE, pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Norme transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro i tre anni stabiliti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, istituito con legge 21 luglio 1961, n. 686, che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, sono iscritti di diritto all'albo professionale nazionale di cui all'articolo 2 e sono equiparati a tutti gli effetti ai terapisti della riabilitazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna:

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Armellin: « Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti » (1354):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Hanno votato *sì* 32
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Armellin, Beebe Tarantelli, Bicocchi, Bonomo, Bottini, Caccavari, Calderoli, Cangemi, Casilli, Conti, Culicchia, Curci, Delfino, Di Laura Frattura, Farigu, Fiori, Fronza Crepaz, Galbiati, Giovannotti, Giuntella, Mazzola, Perani, Perinei, Petrini, Poggiolini, Randazzo, Renzulli, Romeo, Rossi, Saretta, Sestero Gianotti e Trupia Abate.

La seduta termina alle 9,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia l'8 novembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-12LG-15
Lire 500